

RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI

○ COME FACCIO A RISPARMIARE ENERGIA?

○ COME FACCIO AD AVERE AGEVOLAZIONI?

○ COME UTILIZZARE LE ENERGIE ALTERNATIVE?

INSERTO A CURA DI CONSUMATORI DELL'EMILIA ROMAGNA

TESTI ELABORATI DALL'ING. RENZO FERRARI

“Decreto edifici” INTERVENTI INCENTIVATI

comma 344

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA

Riconosciuta agli interventi finalizzati al raggiungimento di un indice di prestazione energetica inferiore del 20% al valore limite per interventi eseguiti ad iniziare dal 2007.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008

Cappotto esterno con materiali isolanti, infissi e doppi vetri, caldaie a condensazione, contabilizzazione del calore, ecc.

IMPORTO MAX 100.000 €

comma 345

COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2007, l'indice di prestazione energetica dell'elemento non deve essere superiore ai valori definiti dalla L244 del 28 dicembre 2007

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica dell'elemento non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008

Cappotto esterno, infissi e doppi vetri, isolamento strutture edilizie

IMPORTO MAX 60.000 €



comma 346

INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI

Per la produzione di ACS per usi domestici e industriali, per piscine, strutture sportive, ecc.

IMPORTO MAX 60.000 €

comma 347

SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE

Con caldaie a condensazione e valvole termostatiche, bruciatore tipo modulante con regolazione climatica e pompa elettrica a giri variabili

Impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008.

N.B.: NON è incentivata la prima installazione di un impianto termico, né la trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo

IMPORTO MAX 30.000

L'AGEVOLAZIONE
DETRAZIONE 55%
DALL'IMPOSTA LORDA

L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al **55%** delle spese, rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'effettuazione degli interventi di seguito elencati.

L'agevolazione agisce, a scelta del contribuente, su un periodo d'imposta da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci. E' utile, a tal proposito, verificare la capienza dell'imposta IRPEF in quanto la detrazione agisce fino a concorrenza delle somme dovute non è, pertanto, consentito chiedere rimborsi o conguagli

Elenco degli interventi agevolati:

Interventi di riqualificazione energetica sull'intero alloggio o edificio:

Riguardano l'immobile nel suo complesso. La condizione per cui sia detraibile dall'Irpef il 55% delle spese è che siano migliorate le prestazioni energetiche dell'immobile.

In particolare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sia inferiore almeno del 20% rispetto ai valori fissati nell'allegato C del decreto del 19 febbraio 2007 per interventi eseguiti ad iniziare dal 2007.

ALLEGATO C

Tabella 1.1. ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≥ 0,9	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	2,5	2,5	4,5	4,5	7,5	7,5	12	12	16	16
≥ 0,9	11	11	17	17	23	23	30	30	41	41

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

1. Valori applicabili fino al 31 Dicembre 2009

a) Edifici residenza della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusivi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Tabella 1. Valori limite dell'indice di presentazione per la climatizzazione invernale, espresso in Kwh/m² anno.

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	12,3	12,3	34	34	46,8	46,8
≥ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 2. Valori limite dell'indice di presentazione per la climatizzazione invernale, espresso in Kwh/m³ anno.

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	2,0	2,0	3,6	3,6	6	6	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31

2. Valori applicabili dal 1 Gennaio 2010

a) Edifici residenza della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusivi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Tabella 3. Valori limite dell'indice di presentazione per la climatizzazione invernale, espresso in Kwh/m² anno.

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9
≥ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 4. Valori limite dell'indice di presentazione per la climatizzazione invernale, espresso in Kwh/m³ anno.

RAPPORTO DI FORMA DELL'EDIFICIO S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3
≥ 0,9	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1

Per questi interventi è permessa una detrazione massima di 100.000 €, pari a una spesa di 181.818,20 €.
La prestazione energetica di un edificio è la quantità di energia annua necessaria all'edificio, nell'ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bisogni connessi alla climatizzazione (invernale ed estiva), la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione (Ai fini della detrazione fiscale si considera attualmente solamente il fabbisogno per la climatizzazione invernale).

Interventi sull'involucro edilizio: Le condizioni affinché sia detraibile dall'irpef il 55% delle spese sono che dopo l'intervento siano ridotte le dispersioni termiche attraverso le murature esterne e/o le finestre.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2007, i valori di trasmittanza da rispettare, in funzione della zona climatica dove sorge l'edificio, sono definiti dalla L244 del 28 dicembre 2007

TABELLA 3
(Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticale	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica dell'elemento non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008

Valori applicabili fino al 31 Dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici.

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

Zona climatica	Strutture opache verticale	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti(*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*)Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno


2. Valori applicabili dal 1 Gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

Zona climatica	Strutture opache verticale	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti*	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*)Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

COMMI 344,345,346 E 347 FINANZIARIA 2007



Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €, corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.

Interventi sugli impianti di riscaldamento:

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2007, riguardano la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione.

La detrazione fiscale è esclusa per la prima installazione e nel caso di trasformazione da riscaldamento centralizzato ad impianti individuali autonomi.

La detrazione fiscale è ammessa per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008 e finalizzati all'installazione d'impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Con caldaie a condensazione e valvole termostatiche, bruciatore tipo modulante con regolazione climatica e pompa elettrica a giri variabili.

Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 30.000 €, corrispondenti ad una spesa di 54.545,45 €.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2007, di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000€ corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.

Beneficiari

Sia persone fisiche sia aziende

Persone fisiche, soggetti titolari di reddito di impresa, enti non titolari di reddito d'impresa, che sostengono

le spese per i detti interventi sugli edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.

Spese ammissibili

Spese inerenti

Interventi di riqualificazione energetica:

Le spese ammesse sono quelle che riguardano gli interventi finalizzati a migliorare nel suo complesso le prestazioni dell'edificio riguardanti:

- la fornitura e messa in opera di materiale isolante;
- la sostituzione di infissi;
- la sostituzione di impianti termici;
- altre opere inerenti il miglioramento termico complessivo quali: installazione di sistemi di termoregolazione; inserimento di pompe di circolazione intelligente; ecc.;
- opere accessorie necessarie all'installazione e messa in opera degli elementi che conseguono il miglioramento;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica.

Sono pertanto ammissibili tutte le opere ed impianti finalizzati al raggiungimento del requisito di prestazione energetica fissato dalla normativa per l'intero edificio/alloggio senza però debbano essere necessari il rispetto dei requisiti specifici ed i limiti per singolo elemento.

Interventi sull'involucro edilizio:

Le spese ammesse sono quelle che riguardano:

- la fornitura e la messa in opera del materiale coibente e di materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento;
- la sostituzione completa della vecchia finestra con una nuova, comprensiva di infisso;

- il miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica.

Sono pertanto ammissibili tutte le opere finalizzate al raggiungimento del requisito di prestazione energetica fissato dalla normativa per il singolo elemento specifico.

Interventi sugli impianti di riscaldamento:

Le spese ammesse sono quelle che riguardano:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica

Le stesse detrazioni spettano, sempre che venga installata una caldaia a condensazione, anche per la trasformazione:

- degli impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore;
- degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Sono pertanto ammissibili tutte le opere finalizzate a l l a

sostituzione dell'impianto di produzione di energia termica rispettanti i seguenti requisiti minimi:

1. sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $(93 + 2 \log P_n)$ dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW, e dove per valore di P_n maggiori di 400 KW si applica il limite massimo corrispondente a 400 KW;

2. sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°;

3. con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:

Le spese ammesse sono quelle che riguardano:

- la fornitura e la posa in opera dei collettori solari, delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche;
- opere idrauliche e murarie necessarie per il collegamento e l'installazione dell'impianto;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione;
- l'integrazione dell'impianto con l'impianto di riscaldamento;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica.

Sono pertanto ammissibili tutte le opere finalizzate all'installazione dell'impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria ed eventualmente con l'uso di integrazione all'impianto di riscaldamento a

rispettando i seguenti requisiti minimi:

1. che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni;
2. che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni;
3. che i pannelli solari dispongano di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato;
4. che l'installazione dell'impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Adempimenti

1. Acquire

1. l'asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale) attestante la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti.

L'asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

In relazione ai diversi tipologie di intervento messe in campo l'asseverazione dovrà riferirsi all'osservamento dei seguenti requisiti minimali:

Interventi di riqualificazione energetica:

l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sia inferiore almeno del 20% rispetto ai valori fissati nell'allegato C del decreto del 19 febbraio 2007 per interventi eseguiti ad iniziare dal 2007.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Interventi sull'involucro edilizio:

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2007, i valori di trasmittanza da rispettare, in funzione della zona climatica dove sorge l'edificio, sono definiti dalla L244 del 28 dicembre 2007.

Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, sul rispetto degli specifici requisiti minimi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta anno 2008, la stima della trasmittanza dell'elemento sul quale si interviene dovrà risultare inferiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e dovrà essere valutata la stima del valore dell'indice di trasmittanza dell'elemento originario che si va a modificare e/o a sostituire.

Per la sostituzione delle finestre dovrà essere compilata la scheda di cui **all'allegato F** al DM 7 aprile 2008.

Per gli interventi di sostituzione di finestre, non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con **l'allegato F**, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:

- i dati del soggetto che sostiene le spese;
- i dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento;
- i dati identificativi dell'impianto termico;
- la tipologia di intervento eseguito;
- i dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
- il costo dell'intervento;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Per gli interventi sull'involucro edilizio, il calcolo dell'indice di prestazione energetica potrà essere effettuato con la metodologia contenuta **nell'allegato I del Dlgs 192/2005** oppure, in alternativa, con la nuova procedura semplificata di cui **all'allegato G** al decreto 7 aprile 2008.

Interventi sugli impianti di riscaldamento:

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a

100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche (ove necessarie) a bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, l'asseverazione, deve specificare che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a pieno carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, Dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, dovranno essere riportati nell'asseverazione il rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato deve specificare che:

a) le pompe di calore installate a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere un coefficiente di prestazione (COP) e,

qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi fissati **nell'allegato H** e riferiti agli anni 2008-2009;

b) pompe di calore installate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 devono rispettare i requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, e devono avere un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai valori minimi, fissati **nell'allegato H** e riferiti all'anno 2010;

c) il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Inoltre, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui **all'allegato H** sono ridotti del 5%.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW, il calcolo dell'indice di prestazione energetica potrà essere effettuato con la metodologia contenuta **nell'allegato I del Dlgs 192/2005** oppure, in alternativa, con la nuova procedura semplificata di cui **all'allegato G** al decreto 7 aprile 2008.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:

Per gli interventi di installazione di pannelli solari l'asseverazione dovrà specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.

d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autoconstruzione, in alternativa a quanto disposto alle lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con **l'allegato F**, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:

- i dati del soggetto che sostiene le spese;
- i dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento;
- i dati identificativi dell'impianto termico;
- la tipologia di intervento eseguito;
- i dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
- il costo dell'intervento;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, il calcolo dell'indice di prestazione energetica potrà essere effettuato con la metodologia contenuta **nell'allegato I del Dlgs 192/2005** oppure, in alternativa, con la nuova procedura semplificata di cui **all'allegato G** al decreto 7 aprile 2008.

2. Trasmettere

Trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet: **www.acs.enea.it**, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

a) dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui **all'allegato A al DM 19/02/2007**, prodotto da

un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti

requisiti richiesti;

b) la scheda informativa di cui all'allegato **E al DM 19/02/2007** relativa agli interventi realizzati o, per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui **all'allegato F al decreto 7 aprile 2008**.

Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, o qualora la complessità dei lavori non trovi adeguata descrizione negli schemi disponibili sul sito internet dell'ENEA, la documentazione può essere inviata, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, **ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma)**, specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Modalità di pagamento

Soggetti non titolari di reddito d'impresa: esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale contenente:

- 1) la causale del versamento (L296/06 comma 344 o 345 o 346 o 347);
- 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- 3) il numero partita Iva o codice fiscale della Ditta o del Professionista che ha eseguito i lavori (beneficiario del bonifico)

Soggetti titolari di reddito di impresa: non hanno prescrizioni sulle modalità di pagamento.

Per tutti i soggetti: nel caso la cessione non riguardi solo il bene finito (caldaia), in fattura va specificatamente indicata la manodopera impiegata: direttamente, da eventuali appaltatori o subappaltatori, o la dichiarazione di assenza di impiego di manodopera.

Documenti da conservare

Il beneficiario della detrazione è obbligato, per un periodo non inferiore a dieci anni, a conservare la seguente documentazione da mostrare su richiesta dell'agenzia delle entrate:

- 1) Il documento di asseverazione di rispondenza dell'intervento
- 2) La ricevuta di trasmissione all'ENEA
- 3) Le fatture o ricevute fiscali che comprovano le spese
- 4) La ricevuta del bonifico (non titolari di reddito d'impresa)
- 5) Copia della delibera assembleare e tabella millesimale (solo per i lavori su condomini)
- 6) Dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

Cumulabilità

La detrazione in questione non è cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (es. detrazione IRPEF 36%), è tuttavia compatibile con ulteriori incentivi disposti dalle Regioni, Province e Comuni.

Qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344 (**Interventi di riqualificazione energetica sull'intero alloggio o edificio**), non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale commi 345 (**Interventi sull'involucro edilizio**) e 347 (**Interventi sugli impianti di riscaldamento**), i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale.

Per gli interventi di cui al comma 346 (**Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda**) sarà possibile la cumulabilità con altre agevolazioni richieste ai fini del miglioramento energetico commi 344, 345 e 347.

In estrema sintesi saranno possibili le seguenti combinazioni di interventi fruitori di agevolazioni riguardanti il contenimento energetico degli edifici e più precisamente:

- interventi di cui ai commi 344 e 346 per un ammontare complessivo di agevolazioni pari a: 160.000€;
- interventi di cui ai commi 345, 346 e 347 per un ammontare complessivo di agevolazioni pari a: 150.000€;
- interventi di cui ai commi 345 e 346 per un ammontare complessivo di agevolazioni pari a: 120.000€;
- interventi di cui ai commi 346 e 347 per un ammontare complessivo di agevolazioni pari a: 90.000€;



“QUESTO STUDIO E' STATO REALIZZATO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 45/92”